



COMUNE DI ACCUMOLI

Provincia di Rieti

PARERE DEL REVISORE UNICO n. 10/2021 08/07/2021

**Oggetto: Parere su piano triennale dei fabbisogni di personale per il triennio 2021/2023.
dotazione organica ordinaria**

La sottoscritta Elisabetta Russo, Revisore unico del Comune di Accumoli

- Vista la richiesta pervenuta, dove si chiede di esprimere il parere – ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), punto 2, del D.lgs. 267/2000 – sulla proposta di delibera per l'approvazione del Piano triennale dei fabbisogni di personale 2021-2023 che qui si intende integralmente richiamata ;
- Visto il regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi ;
- Visto il D.lgs. 267/2000 ed i principi contabili per gli Enti Locali;
- Visto l'art. 6 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- Visto l'art. 6-ter del D. Lgs. n. 165/2001;
- Visto l'art. 39, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni, secondo cui al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge 482/1968;
- Visto la Legge 448/2001, in particolare l'art. 19, comma 8, il quale relativamente alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, stabilisce che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della leg-

ge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;

- rilevato che l'art. 3, comma 5-bis, D.L. n. 90/2014, convertito dalla Legge n. 114/2014, ha introdotto il comma 557-quater alla Legge 296/2006 che dispone che: "A decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione";
- visto l'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019 il quale ha introdotto significative novità al regime delle assunzioni negli enti locali prevedendo che "I comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione";
- visto il decreto 17 marzo 2020 il quale, in attuazione delle disposizioni previste dall'art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019, ha stabilito le misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni;
- Ricordato ancora che l'art. 9, comma 1- quinquies, del D.L. n. 113 del 24.06.2016, convertito con modifiche in legge n. 160 del 07.08.2016, stabilisce che, in caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato e del termine di trenta giorni dalla loro approvazione per l'invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, gli enti territoriali, ferma restando per gli enti locali che non rispettano i termini per l'approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti la procedura prevista dall'articolo 141 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto; impone altresì il divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione del precedente periodo;

Esaminati i seguenti prospetti:

- il prospetto allegato sub "A", alla proposta di delibera nel quale è indicato il valore finanziario della capacità assunzionale di spesa potenziale massima imposta come vincolo esterno dalla legge o da altra fonte;
- il prospetto allegato sub "B", alla proposta di delibera nel quale è indicata la dotazione organica dell'Ente anno 2021;
- il prospetto allegato sub "C", alla proposta di delibera nel quale è indicato il Fabbisogno di personale 2021-2023;
- Vista la delibera di Giunta n. 46 del 31/05/2021 che approva il rendiconto dell'esercizio 2020 e considerato che è fissata per il prossimo 19 luglio la relativa approvazione in Consiglio Comunale;

- Visti gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell'art.49 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 da parte dei Responsabili dei Servizi Interessati ;


Esprime

Parere favorevole sulla proposta di deliberazione da sottoporre all'esame della Giunta Comunale, relativa all'approvazione del piano triennale del fabbisogno di personale per il triennio 2021-2023. Si richiama l'attenzione sulla necessità di procedere a tali assunzioni successivamente all'approvazione del rendiconto 2020 in Consiglio Comunale.

Roma, 08/07/2021

Il Revisore Unico

Dott. ssa Elisabetta Russo



0005132 DEL 09-07-2021
COMUNE DI ANIMOLI